



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 33 del 15/09/2017

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Dal 2017 lo spesometro “annuale” è stato sostituito dall’invio dei dati delle fatture emesse/ricevute, in forma analitica da effettuarsi con cadenza trimestrale.

Per il primo periodo di applicazione, ossia per l’anno 2017, l’adempimento ha cadenza semestrale ed il primo invio dei dati in esame riguardante il primo semestre, inizialmente previsto entro il 18.9.2017, è stato prorogato al 28.9.2017.

Si evidenzia che non è stato prorogato il termine dell’invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Di conseguenza la comunicazione relativa al secondo trimestre va inviata entro il 18.9.2017.

Alla luce dei chiarimenti forniti nel corso del tempo dall’Agenzia delle Entrate si riepilogano gli aspetti salienti di tale adempimento. Come noto, l’art. 21, DL n. 78/2010, prevede l’obbligo per i soggetti IVA, compresi i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse/ricevute/bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo.

In particolare la nuova Comunicazione va effettuata in forma analitica, con l’indicazione dei seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA/codice fiscale, denominazione/nome e cognome, sede)

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

- data e numero della fattura;
- base imponibile/aliquota applicata/imposta;
- tipologia dell'operazione.

Si rammenta altresì che con l'introduzione del nuovo adempimento è venuto meno l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing/locazione/noleggio, la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino nonché la Comunicazione "black list".

ESONERO DALL'ADEMPIMENTO

La normativa di riferimento prevede l'esonero dal nuovo "spesometro" soltanto per:

- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane di cui all'art. 9, DPR n. 601/73;
- le Amministrazioni pubbliche, considerato l'obbligo di fattura elettronica tramite il SdI;
- i contribuenti forfetari/minimi.

DATI DA INVIARE

I dati sopra citati che devono essere inviati sono quelli relativi alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione. Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi/forfetari;
- note di variazione delle predette fatture.

Non è necessario "comunicare i dati contenuti in altri documenti". Così, ad esempio, non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino/ricevuta fiscale.

In merito preme rammentare che:

- l'utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96 non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura;
- i soggetti che applicano il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91, in base al quale non vige l'obbligo di registrare le fatture ricevute, devono inviare solo i dati delle fatture emesse;
- a differenza del vecchio spesometro vanno comunicati i dati delle fatture relative alle utenze;
- i dati oggetto di comunicazione "sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri IVA" delle fatture emesse/acquisti;
- in caso di fatture cointestate, fattispecie che l'Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti/committenti privati, vanno riportati i dati "Identificativi fiscali" di uno solo dei soggetti intestatari;
- non è necessario inviare i dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse possono essere ricomprese nel flusso di dati da inviare.

La comunicazione dei dati va predisposta “per competenza” rispetto al periodo di riferimento.

Pertanto:

- per le fatture emesse rileva la data di emissione (così, ad esempio, la comunicazione riferita al primo semestre 2017 dovrà contenere i dati delle fatture emesse dall'1.1 al 30.6.2017);
- mentre per le fatture ricevute va fatto riferimento alla data di registrazione del documento.

Fanno eccezione gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. In tali casi il sistema segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza;

STABILE ORGANIZZAZIONE / RAPPRESENTANTE FISCALE

I campi riservati all'individuazione della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale devono essere compilati esclusivamente se i relativi dati sono riportati in fattura. In particolare:

- in presenza di stabile organizzazione, devono essere riportati soltanto indirizzo/CAP/Comune/Nazione;
- in presenza di rappresentante fiscale, è obbligatorio indicare soltanto IdPaese e IdCodice.
- La compilazione dei restanti campi è in ogni caso facoltativa.

ANAGRAFICA FORNITORI – VARIAZIONI

Considerato che i dati anagrafici dei soggetti tra i quali sono state effettuate le operazioni da comunicare potrebbero subire modifiche, l'Agenzia riconosce la possibilità di riportare nei campi “Altri dati identificativi” (denominazione/nome, cognome, sede) l'informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti inviati e dalle informazioni anagrafiche presenti nelle fatture. In merito a tali dati è stato inoltre precisato che:

- qualora non siano disponibili le informazioni relative alla sede della controparte, i relativi elementi informativi possono essere valorizzati con “*Dato assente*”;
- per le fatture semplificate ex art. 21-bis, DPR n. 633/72 (cioè con un importo complessivo inferiore ad € 100,00 e fatture rettificative di cui all'art. 26), in assenza degli identificativi fiscali, è confermato l'obbligo di indicare il nome, cognome/denominazione.

NUMERO DEL DOCUMENTO

Come noto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. b), DPR n. 633/72, ogni fattura va numerata progressivamente in modo da essere univocamente identificata. Ne consegue che:

- per le fatture emesse, nel campo “*Numero*” va riportato il numero attribuito al documento;
- per le fatture ricevute, non essendo previsto l'obbligo di riportare il numero progressivo attribuito dal fornitore nel registro IVA degli acquisti, in assenza dello stesso è possibile riportare nel campo “*Numero*” il valore “0”.

TIPO DOCUMENTO

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito/debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11

Con particolare riferimento alla fatture intraUE, l'Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E ha precisato che, in caso di fattura riferita sia alla cessione di beni che a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo "Tipo Documento" va utilizzato un criterio di "prevalenza" basato sull'ammontare delle cessioni/prestazioni.

Così, ad esempio, se il valore della cessione di beni è maggiore rispetto a quello della prestazione, nel campo "Tipo Documento" va indicato "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni".

Qualora la comunicazione sia relativa ad una nota di credito di un acquisto intraUE, nel campo "Tipo Documento" va indicato "TD04".

NATURA DELL'OPERAZIONE

Le informazioni riferite alla "Tipologia di operazione" fanno riferimento alle informazioni che caratterizzano la fattura ai fini IVA. In particolare, in presenza di un'operazione senza indicazione dell'imposta va specificata la "natura" dell'operazione ai fini IVA.

Per le fatture emesse il campo "Natura" va compilato, in alternativa al campo "Imposta" nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l'IVA.

Per le fatture ricevute, il campo "Natura" può essere valorizzato con gli stessi codici delle fatture emesse.

Preme evidenziare che con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge (la cui fattura senza IVA viene integrata e annotata dall'acquirente/committente sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse), l'Agenzia ha chiarito che:

- i dati vanno riportati una sola volta, nelle fatture ricevute;
- oltre ad indicare nel campo "Natura" il codice "N6", vanno valorizzati anche i campi "Imposta" e "Aliquota".

Di seguito un elenco dei principali codici iva e dei corrispettivi codici natura da utilizzare:

ACQUISITI	Imposta	Aliquota	NATURA
IVA ORDINARIA (4% - 10% - 22%)	Da indicare	Da indicare	NO

IVA 22% CEE Beni - Integrazione - Art. 17 c. 2	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% CEE Servizi - Integrazione - Art. 17 c. 2	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% EXTRA UE Servizi - Autofattura - Art. 17 c. 2	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% EXTRA UE - Bolle doganali	Da indicare	Da indicare	NO
IVA 22% EXTRA UE Reverse Charge - Bolle doganali	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 a)	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 a-bis)	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 a-ter)	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 b)	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 c)	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 17 c. 6 altro	Da indicare	Da indicare	N6
IVA 22% ITALIA Reverse Charge - Art. 74 c. 7 e 8	Da indicare	Da indicare	N6
ART. 8/C ITALIA	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 9 - Servizi internazionali	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 40 - Triangolazioni CEE	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 42 - Acquisti CEE non imponibili	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 58 Triangolazioni CEE	Non indicare	Non indicare	N3
N.S. Art. 74-ter AGENZIE VIAGGIO	Non indicare	Non indicare	N5
Esente Art. 10	Non indicare	Non indicare	N4
REGIMI AGEVOLATIVI * minimi - Art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007 * forfettari - Art. 1, commi da 54-89, Legge 190/2014	Non indicare	Non indicare	N2
Escluso Art. 15	Non indicare	Non indicare	N1
Escluso Art. 2	Non indicare	Non indicare	N2
Escluso Art. 4	Non indicare	Non indicare	N2
N.Var. Art. 26	Non indicare	Non indicare	N2
N.S. Art. 74	Non indicare	Non indicare	N2
Fuori Campo Iva	Non indicare	Non indicare	N2

VENDITE	Imposta	Aliquota	NATURA
IVA ORDINARIA (4% - 10% - 22%)	Da indicare	Da indicare	NO
N.I. Art. 8 a) e b) Esportazioni	Non indicare	Non indicare	N3
N.S. Art. 7 a 7-septies	Non indicare	Non indicare	N2
N.S. Art. 7 a 7-septies INTRA UE	Non indicare	Non indicare	N2/N6*
N.I. Art. 41 CEE Cessioni intracomunitarie	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 40 - Prestazioni CEE	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 71 RSM	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. ART. 8/C	Non indicare	Non indicare	N3
Art 74 AGENZIE VIAGGIO	Non indicare	Non indicare	N5
Art 36 MARGINE	Non indicare	Non indicare	N5
Art 50-bis DEPOSITI IVA	Non indicare	Non indicare	N3
N.I. Art. 58 Triangolazioni CEE	Non indicare	Non indicare	N3
Esente Art. 10	Non indicare	Non indicare	N4

Reverse Charge - Art. 74 c. 7 e 8 PALLETS USATI	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 74 c. 7 e 8 ROTTAMI	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Cessione di oro e argento	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Subappalto settore edile	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Cessione di fabbricati	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Cessione di telefoni	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Cessione di prodotti elettronici	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Prestazioni comparto edile e connessi	Non indicare	Non indicare	N6
Reverse Charge - Art. 17 Operatore energetico	Non indicare	Non indicare	N6
Escluso Art. 15	Non indicare	Non indicare	N1
Escluso Art. 5	Non indicare	Non indicare	N2
Escluso Art. 2	Non indicare	Non indicare	N2
N.S. Art. 74	Non indicare	Non indicare	N5
N.I. Art. 13	Non indicare	Non indicare	N2
Fuori Campo Iva	Non indicare	Non indicare	N2
Split payment	Da indicare	Da indicare	Nel campo "ESIGIBILITA' IVA" va indicata S

** Si attendono chiarimenti in merito alla seguente casistica: fatture per prestazioni di servizi a soggetti UE in quanto trattasi di operazione non territorialmente rilevante (natura dell'operazione N2) ma qualitativamente riconducibile ad un'inversione contabile (reverse charge N6).*

Altri casi particolari

L'Agenzia ha indicato il codice da utilizzare per i seguenti casi:

Tipologia operazione	Codice
Cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA	N3
Fatture di acquisti intraUE non imponibili / esenti ex art. 42, DL n. 331/93:	
• se l'operazione è non imponibile	N3
• se l'operazione è esente	N4
Esportazione beni in regime del margine	N3

Per gli acquisti in reverse charge non imponibili, al fine di evitare lo scarto della comunicazione, occorrerebbe far prevalere la qualità dell'operazione rispetto alla sua natura (es. trasporto reso da un vettore UE per un'esportazione di beni, codice N3).

BOLLETTE DOGANALI

In applicazione del "presupposto" che i dati oggetto di comunicazione "sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri" IVA delle fatture emesse/ricevute, con riferimento alle bollette doganali, nella citata Risoluzione n. 87/E l'Agenzia ha precisato che:

- i campi *"Identificativo Paese"* e *"Identificativo Codice"* del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi;
- nel caso in cui nel campo *"Identificativo Paese"* sia indicato uno Stato extraUE, il contenuto del campo *"Identificativo Codice"* non viene controllato;
- i dati del cedente/prestatore extraUE, compreso lo Stato sono *"valori da registrare"* nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, comma 2, DPR n. 633/72 e pertanto da comunicare.

Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bolle doganali *"soltanto"* l'Ufficio doganale, nei citati campi *"Identificativo Paese"* e *"Identificativo Codice"*, *"solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017"* è consentito compilare:

- il campo *"IdPaese"* con *"OO"*;
- il campo *"IdCodice"* con una sequenza di undici *"9"*.

AUTOFATTURE

Nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è precisato che in caso di:

- autofattura per *"regolarizzare"* l'omessa/errata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, non va indicata la *"natura"* e va riportata l'imposta come se fosse un'ordinaria fattura d'acquisto;
- autofattura per un acquisto di beni/servizi da un soggetto extraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando sia l'imposta che la *"natura"* con il codice *"N6"*.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Al verificarsi di operazioni straordinarie/trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del dante causa, il soggetto risultante deve trasmettere distinte comunicazioni relativamente:

- ai dati delle sue fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto;
- relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- relative al periodo precedente l'operazione straordinaria se il dante causa non vi ha provveduto autonomamente essendo non ancora decorso il termine per l'adempimento.

ALTRI CHIARIMENTI

DOCUMENTI CON IMPORTI NEGATIVI

Sono accettati documenti con importi negativi ma non le note di credito o di debito, quindi documento con codici TD04 e TD05 non posso essere inviati con valori negativi.

DOCUMENTI CON IMPONIBILE ED IMPOSTA A ZERO

Documenti con imponibile ed imposta a zero al momento non passerebbero i controlli del telematico, è stato chiesto all'AdE di declassare il tipo di errore ma potrebbe essere necessario intervenire sul documento e procedere allo sdoppiamento dell'operazione creando due righe al posto di una.

SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI PARI O SUPERIORI A € 3.600

E' stato chiarito che l'obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni certificate da scontrino/ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 è venuto meno a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DL n. 78/2010 ad opera del DL n. 93/2016. Più precisamente, tali modifiche hanno comportato "il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale)".

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inviare anche i dati certificati da scontrino/ricevuta fiscale per fruire dei benefici previsti in caso di adesione all'invio opzionale di cui al D.Lgs. n. 127/2015.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Nella comunicazione è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

CLIENTI/FORNITORI EXTRA UE

In una risposta informale l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di clienti/fornitori extra UE ed in assenza dei dati relativi a codice fiscale e partita Iva, può essere indicato al campo partita Iva un qualsiasi valore che si ritenga opportuno; in questo modo il controllo telematico non riporterà errori.

ESEMPI DI ERRORI CHE COMPORTANO LO SCARTO DEL DOCUMENTO

Riportiamo di seguito alcune casistiche:

- campo "Natura" non valorizzato e i campi aliquota e/o imposta sono a zero.
- campo "Natura" N6 e i campi aliquota e/o imposta sono pari a zero;
- è presente un codice sul campo "Natura" (diverso da N6) ma sono presenti dei valori anche su aliquota e/o imposta;
- in caso di fatture emesse manca nell'anagrafica sia il codice fiscale che la partita Iva (uno dei due deve esserci);
- è presente il codice natura N6 e il campo esigibilità Iva uguale a S (scissione dei pagamenti – split payment);
- l'aliquota non è in percentuale;
- in caso di fattura di vendita, la partita Iva del cliente e la denominazione non sono valorizzati con documento fattura o nota di credito/debito (codici TD01, TD04 e TD05);
- il campo imposta o aliquota non sono valorizzati e il tipo documento è fattura o nota di credito/debito (codici TD01, TD04 e TD05);
- imposta e aliquota non sono coerenti ad esempio aliquota a zero e imposta diversa da zero;
- in caso di fatture ricevute, la data di registrazione è antecedente alla data del documento;
- nel caso di fatture di acquisto, il codice tipo documento non è coerente con il codice paese. Se il codice del paese è comunitario il tipo documento non può essere diverso da

TD10 e TD11, oppure se il codice paese è Italia il tipo documento non può essere TD10 e TD11;

- in caso di fatture emesse il tipo documento non può essere TD10 o TD11;
- duplicazione del nome del file reinviato a seguito di un primo invio errato;
- files che riportano dati di soggetti (cedente/prestatore o cessionario/committente) la cui Partita IVA non risulta valida, ivi compresi quelli del rappresentante fiscale di un soggetto non residente.

ESEMPI DI ERRORE CHE COMPORTANO SOLO UNA SEGNALAZIONE

Riportiamo di seguito alcune casistiche:

- per le fatture emesse il campo Data non è compatibile con il periodo di riferimento, ovvero la data in caso di spedizione del primo elenco non è compresa tra l'1/1/2017 e il 30/6/2017;
- per le fatture ricevute il campo data registrazione non è compatibile con il periodo di riferimento (1/1/2017 – 30/6/2017);
- sono altresì soggette a segnalazione, ma non ne determinano lo scarto, le situazioni in cui sono trasmessi i dati di fatture con controparti la cui partita IVA risulta essere cessata in Anagrafe Tributaria.

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, la stessa Agenzia ha confermato la possibilità di integrare/rettificare la Comunicazione, regolarizzando l'omesso/errato "adempimento comunicativo" tramite il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 puntualizzandone le modalità nella successiva Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E.

Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile.

Violazione	Sanzione
Omesso/errato invio dei dati delle fatture	• € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre • € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio/invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.